

STATUTO

MITA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRENO BS VIA LEONARDO DA VINCI 3

Numero REA: BS - 561441

Codice fiscale: 03767180981

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2023 - Statuto completo	2
--	---



CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112, come modificato dal D.Lgs 20 luglio 2018 n.95, una società a responsabilità limitata Impresa sociale denominata:

"MITA SRL IMPRESA SOCIALE".

Art. 2 (Sede)

1. La società ha sede in Breno (BS).
Essa ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, depositi, uffici, recapiti o unità locali comunemente denominate.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società, che non ha scopo di lucro, opera nel settore degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, nel settore dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nel settore dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e nel settore della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), f), i), e l), del D.Lgs 112/2017, come modificato dal D.Lgs 95/2018.

A tal fine la società può:

- organizzare e gestire attività museali, espositive, nonché attività ad esse collaterali;
- custodire collezioni;
- svolgere attività di ricerca, studio, conservazione, manutenzione, restauro, gestione, valorizzazione e promozione relativamente ai beni, alle collezioni e ai musei di cui sia proprietaria, locatrice, aggiudicataria, comodataria o comunque posseduti anche in forma di prestito o affidamento da parte di privati e/o Enti Pubblici;
- organizzare eventi, mostre, attività didattiche o divulgative, ricerche scientifiche, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere ;
- promuovere e organizzare eventi, attività culturali e di spettacolo, anche connessi a particolari aspetti dei beni o delle collezioni;
- organizzare itinerari culturali e di promozione turistica, anche in collaborazione con gli enti e organismi competenti

ALLEGATO "B"
AL NUMERO 115961/18745
DI REPERTORIO

per il turismo; _____

- organizzare eventi promozionali e ricettivi; _____
- gestire attività ricettive e commerciali anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali e audiovisivi, a gadgets e simili, anche attraverso uno o più marchi; _____
- acquistare, vendere, prestare e prendere a prestito oggetti d'arte. _____

2. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita negli artt. 1 e seguenti del D.Lgs 112/2017. _____

3. La società impresa sociale potrà svolgere, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti, qualunque attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché in via strumentale e non prevalente ed esclusa ogni finalità di collocamento e con tassativa esclusione delle attività specificamente riservate dalle leggi tempo per tempo vigenti a soggetti iscritti in albi professionali. _____

Essa potrà quindi anche concedere fidejussioni, avalli e ipoteche, anche a garanzia di obbligazioni di terzi; potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o dagli enti e/o società eroganti, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali; potrà richiedere l'erogazione di contributi pubblici e privati; potrà partecipare a gare pubbliche per la concessione di valorizzazione di immobili di interesse storico; potrà stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi, convenzioni o contratti di qualsiasi natura e durata, utili o anche solo opportuni al perseguimento del proprio oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali e servizi, l'assunzione di personale dipendente, la sottoscrizione di contratti di locazione; potrà partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni o comitati, comprese società di capitali con finalità coerenti con le proprie. _____

4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società, mediante la costituzione di riserve indivisibili. _____

Art. 5 (Capitale sociale) _____

Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero). _____

In data 14 dicembre 2022 l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), aumento pari dunque ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), con sovrapprezzo di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), per complessivi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Tale aumento, da sottoscrivere e liberarsi in denaro entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), previa rinuncia al diritto di sottoscrizione da parte dell'unico socio FONDAZIONE TASSARA, verrà offerto alla società a responsabilità limitata di nazionalità italiana denominata:

"AJANTA HOLDING S.R.L.", con sede in Breno (BS), Via Leonardo da Vinci n. 3, capitale sociale Euro 21.200,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 03278050988, R.E.A. n.BS-520679.

Art. 6 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità di conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

2. la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7 (Quote di partecipazione)

1. Salvo quanto stabilito in sede di costituzione per i soci costituenti, in occasione di modifiche del capitale sociale le quote di partecipazione dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

2. E' consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1 del Codice Civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con la decisione unanime dei soci.

Art. 8 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs 112/2017.

Art. 9 (Trasferimento delle quote di partecipazione)

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso di quote di partecipazione alla società spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta alle stesse condizioni a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese, ai quali deve comunicare, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio risultante da detto Registro, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo richiesto o il valore della quota, le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo.

3. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono comunicare al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante raccomandata consegnata alle poste nel termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 Codice Civile.

La ripetizione del negozio in forma idonea al deposito presso il Registro Imprese e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi.

4. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci.

5. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della quota verrà determinato ai sensi del successivo art. 13 comma 3.

E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione qualora ritenga inadeguato il valore così determinato.

6. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché l'avente causa non può risultare dal Registro delle Imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate in violazione del diritto di prelazione.

7. L'alienazione a titolo gratuito non può avere luogo senza il preventivo gradimento da parte dell'Assemblea dei soci, che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art. 10 (Morte del socio)

1. Le partecipazioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente art. 9.

2. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

3. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del socio defunto costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art. 11 (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, se insediato, o altrimenti agli altri soci, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

3. Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo legale della società o degli altri soci nell'ipotesi di non insediamento dell'organo amministrativo.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 12 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 112/2017 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 13 (Liquidazione delle partecipazioni)

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 11 e 12 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, nel rispetto dei limiti di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e avanzi di gestione comunque denominati, di cui all'art. 3 del

D.Lgs. 112/2017 e quindi per un valore comunque non superiore al nominale. _____

2. Il patrimonio della società è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso come determinato nel presente statuto. _____

3. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale di Brescia, che provvede anche sulle spese ad istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 C.C. _____

Art. 14 (Decisioni dei soci, competenze) _____

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. _____

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: _____

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; _____

b) la nomina degli amministratori; _____

c) la nomina dell'Organo di controllo e/o del Revisore; _____

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; _____

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. _____

Art. 15 (Diritto di voto) _____

1. Hanno diritto di voto i soci regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese. _____

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. _____

3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. _____

Art. 16 (Decisioni dei soci, modalità) _____

1. Salvo i casi in cui l'art. 2479 comma 4° del Codice Civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo del-

la decisione da adottare. _____

3. I soci hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. _____

4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. _____

5. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. _____

6. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: _____

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con la quota di partecipazione di ciascuno; _____
- la data in cui si è formata la decisione; _____
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. _____

7. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora, nei tempi e con le modalità indicate, pervenga presso la sede sociale l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. _____

8. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. _____

9. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano la maggioranza del capitale sociale. _____

10. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: _____

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con la quota di partecipazione di ciascuno; _____
- la data in cui si è formata la decisione; _____
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. _____

11. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci nelle forme sopra indicate devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. _____

12. Le decisioni dei soci come sopra adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. _____

13. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno indetto per l'assem-

blea. _____

L'avviso potrà contenere la previsione di una seconda convocazione da tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima nel caso in cui questa vada deserta. _____

14. L'avviso può essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. _____

15. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. _____

16. Il Socio può farsi rappresentare in assemblea ed il potere di rappresentanza deve essere conferito con delega scritta. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea (intendendosi per tale sia quella di prima convocazione sia quella di seconda convocazione) e non può essere rilasciata in bianco. _____

17. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in loro mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio. _____

18. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. _____

19. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. _____

20. Sulle modificazioni dell'atto costitutivo o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. _____

21. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di controllo o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. _____

22. Le decisioni assembleari devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro. _____

23. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci; se li esercita a mezzo di rappresentante, la procu-

ra deve essere conferita nella forma prevista per il verbale dell'assemblea. _____

Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di competenza dell'assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro verbali dell'assemblea; sul libro devono pure essere trascritte le decisioni del socio anche quando la relativa verbalizzazione risulti da atto pubblico. _____

Art. 17 (Amministrazione della società) _____

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 14 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione: _____

a) da un Amministratore Unico; _____
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina: _____

b.1) con metodo collegiale; _____
b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto; _____
b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto; _____

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile. _____

3. L'amministrazione della società può anche essere affidata a terzi non soci. _____

4. Gli Amministratori rimangono in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina. _____

5. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice civile. _____

Art. 18 (Amministratore unico) _____

1. Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questo spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni che potranno essere disposte dai soci all'atto della nomina. _____

Art. 19 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali) _____

Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: _____

- assenza di procedimenti e carichi pendenti; _____
- inesistenza di cause d'esclusione dei soggetti interessati a contrarre con la Pubblica Amministrazione. _____

Art. 20 (Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione) _____

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. _____

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, e nell'art. 2475, comma 5, del Codice Civile. _____

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. _____

3. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi o dal Revisore, se nominati. L'avviso può essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo e/o di Revisione, se nominati. _____

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. _____

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. _____

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente; tuttavia nel solo caso in cui il Consiglio sia composto da due membri, in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta. _____

Art. 21 (Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva) _____

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2) e b.3) del comma 1 dell'art. 17 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile, agiscono: _____

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; _____

b) in via tra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione; _____

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale (con l'astensione dell'amministratore che ha subito l'opposizione e di quelli che hanno proposto opposizione), decidono sull'opposizione. _____

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo ammini-

strativo.

Art. 22 (Amministratore delegato)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, e nell'art. 2475, comma 5, del Codice Civile.

2. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore delegato non sono tra loro incompatibili.

Art. 23 (Competenze esclusive)

1. Le deliberazioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

Art. 24 (Rappresentanza legale)

1. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti o agli Amministratori, che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale venga conferito sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 25 (Compensi e rimborsi spese)

1. I soci possono stabilire compensi per la carica di Amministratore ai sensi di legge e di quanto attualmente previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

2. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato ai sensi di legge.

Art. 26 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis comma secondo del Codice Civile.

Art. 27 (Organo di controllo interno)

1. La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile.

2. Qualora sia nominato un Collegio Sindacale esso è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

3. I sindaci vigilano sull'osservanza della Legge e dello

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma secondo, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto del monitoraggio dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 28 (Revisione legale dei conti)

1. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 29 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

3. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5 comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016 n.106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 30 (Destinazione degli utili)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

2. Ai fini di cui precedente comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 3 del D.Lgs 112/2017.

Art. 31 (Scioglimento e liquidazione)

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso diverso da quello in cui la nomina dei liquidatori intervenga per decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

4. In caso di scioglimento o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) del D.Lgs 112/2017, è devoluto in primis a favore della FONDAZIONE TAS-SARA, e in subordine ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs 112/2017.

Art. 32 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

3. Per coinvolgimento deve intendersi peraltro qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la

partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. _____

Art. 33 (Rinvio) _____

1. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata, e ove queste non dispongano, quelle in materia di Società per Azioni, fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs 112/2017 e successive modifiche. _____

F.to Wladimir Zaleski Jean Alexandre

" Giorgio Cemmi (L.s.)